




COMUNE DI GODEGA DI SANT'URBANO

Provincia di Treviso

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Relazione illustrativa



SERVICE A CURA DI:

Dott. Urb. M. Fasan



Dic 2013	1		Acquisizione osservazioni Amministrazione	Urb.M.Fasan	Urb.M.Fasan	
Sett 2013	0		Prima Emissione	Urb.M.Fasan	Urb.M.Fasan	
DATA	REV.	NOME FILE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

SCALA --
DATA: Settembre 2013

FORMATO:

Elaborato n°

R 01

INDICE

INDICE.....	1
1 PREMessa.....	2
2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3 DEFINIZIONI SPECIFICHE	5
3.1 DEFINIZIONI DELLE CLASSI ACUSTICHE	7
3.2 FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA ACUSTICA.....	10
3.3 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIE.....	13
4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	14
5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO.....	16
5.1. ELEMENTI DI VARIAZIONE PREVISTI	16
5.2. CRITERI DI AGGIORNAMENTO	16
5.3. INDAGINE FONOMETRICA.....	17
6 FASCE DI TRANSIZIONE TRA AREE CON CLASSI NON SUCCESSIVE	19
7 FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI.....	20
8 INFRASTRUTTURE STRADALI DI NUOVA REALIZZAZIONE	21
9 CONCLUSIONI	22

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE

- R 02 – Report rilievi acustici
- R 03 – Regolamento;
- Tav 01 – Zonizzazione acustica intero territorio Comunale – scala 1:10.000
- Tav 02 – Zonizzazione acustica area Nord – scala 1:5.000
- Tav 03 – Zonizzazione acustica area Sud – scala 1:5.000

1 PREMESSA

L'Amministrazione del Comune di Godega di Sant'Urbano è dotata di un piano di classificazione acustica approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.6 del 09.01.2002 e ha ritenuto opportuno redigere una revisione della classificazione acustica del territorio comunale in seguito all'adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi.

Obiettivo del presente documento è quindi l'analisi della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale finalizzata alla revisione del Piano suddetto, in relazione alle trasformazioni urbanistiche avvenute o previste dai variati strumenti urbanistici.

La classificazione acustica del territorio comunale è un atto di pianificazione che i Comuni devono attuare in base alla Legge n. 447 del 1995 seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in materia.

La classificazione acustica, ancorché atto dovuto dalla normativa vigente, rappresenta una opportunità per le amministrazioni locali di regolamentare l'uso del territorio, oltre che in base agli strumenti urbanistici anche sulla base dell'impatto acustico o della tutela che ciascun insediamento sia civile che produttivo o di servizi devono avere in una determinata area.

L'inquinamento da rumore è oggi uno dei problemi che condizionano in negativo la qualità della vita, dopo un lungo periodo di generale disinteresse per il problema.

L'Amministrazione locale, pur nel rispetto della normativa nazionale e regionale che determina con una certa precisione l'assegnazione delle classi acustiche in base alle caratteristiche e agli usi del territorio, conserva una certa discrezionalità.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. In tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano di Assetto del Territorio, strumento di pianificazione del territorio.

La presente relazione di accompagnamento alla revisione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Godega di Sant'Urbano illustra la metodologia seguita e le scelte effettuate per la realizzazione dell'aggiornamento al fine di creare uno strumento che sia coerente con gli altri strumenti di pianificazione del territorio approvati dall'amministrazione.

2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La classificazione acustica dei territori comunali è stata inizialmente prevista dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore degli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto stabiliva che il territorio comunale dovesse essere suddiviso in zone acusticamente omogenee, secondo sei classi, per ciascuna delle quali venivano fissati i limiti del livello equivalente di intensità sonora.

Successivamente tali adempimenti sono stati previsti dalla Legge 26 Ottobre 1995, n° 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". In tale legge sono fissate le finalità, sono definiti i concetti fondamentali (inquinamento acustico, sorgenti sonore fisse e mobili, valori limite di emissione, di immissione, di attenzione, di qualità) e sono stabilite le competenze di Stato, Regioni, Province e Comuni, ribadendo che tra le competenze dei Comuni figura la classificazione acustica del territorio comunale.

A tutt'oggi risultano emanate le seguenti norme:

- *Legge quadro sull'inquinamento acustico 26/10/1995 n° 447 ed i relativi decreti attuativi;*
- D.M. 11/12/1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo"*
- D.M. 31/10/1997 *"Metodologia di misura del rumore aeroportuale"*
- D.P.C.M. 14/11/1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*
- D.P.C.M. 05/12/1997 *"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*
- D.P.R. 11/12/1997 n° 496 *"Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"*
- D.M. 16/03/1998 *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*
- D.P.C.M. 31/03/1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica"*
- D.P.R. 18/11/1998 n° 459 *"Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"*
- D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215 *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*
- D.M. 29/11/2000 *"Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore"*
- D.P.C.M. 01/03/1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*
- *Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"*

- Linee Guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico pubblicato dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
- D.G.R.V. 21/09/1993 n° 4313 "Criteri orientativi per le amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tabella 1 allegata al D.P.C.M. 01/03/1991"
- Il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447"

3 DEFINIZIONI SPECIFICHE

Inquinamento Acustico: introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e di merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nel punto precedente.

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Superare i limiti comporta sanzioni amministrative.

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A": è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$Leq_{(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_A^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già citato nel punto precedente; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq_{(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello $Leq(A)$ di rumore ambientale (LA) e quello del rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Tempo di riferimento (Tr): è il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

Tempo di osservazione (To): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale l'operatore effettua il controllo e la verifica delle condizioni di rumorosità.

Tempo di misura (Tm): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore.

Fasce di transizione tra zone adiacenti con classi non contigue: Qualora due zone adiacenti abbiano classi non contigue (Es. III e V) è possibile prevedere una fascia di transizione tra le due zone, nella quale è prevista la possibilità di un adeguamento graduale ai limiti delle due adiacenti. Tale definizione è prevista solo nella D.G.R.

Fasce di rispetto per le infrastrutture di trasporto: Sono previste delle fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico stradale, si considerano appositi limiti; limiti ed estensione delle fasce dipendono dalla classificazione

associata alle strade. Sono previste delle fasce intorno alle infrastrutture ferroviarie, dove, unicamente per la rumorosità provocata dal traffico ferroviario, si considerano appositi limiti.

Le altre sorgenti di rumore ricadenti all'interno delle fasce devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione per la zona in cui insistono.

3.1 DEFINIZIONI DELLE CLASSI ACUSTICHE

Tab. 1 - Classificazione del territorio comunale

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO	
I - Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II - Aree prevalentemente residenziali	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
III - Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV - Aree di intensa attività umana	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V - Aree prevalentemente industriali	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

VI - Aree esclusivamente industriali	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
--------------------------------------	--

Tab. 2 - Valori limite assoluti di emissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prev. residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree ad intensa attività umana	60	50
V	Aree prev. industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

Tab. 3 - Valori limite assoluti di immissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prev. residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	65	55
V	Aree prev. industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in: a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla

differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Tab. 4 - Valori di attenzione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE			
		SE RIFERITI AD UN'ORA		SE RIFERITI ALL'INTERO PERIODO DI RIF.	
		DIURNO	NOTTURNO	DIURNO	NOTTURNO
I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II	Aree prev. residenziali	65	50	55	45
III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV	Aree ad intensa attività umana	75	60	65	55
V	Aree prev. industriali	80	65	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. Superare il valore di attenzione comporta piano di risanamento.

Tab. 5 - Valori di Qualità

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prev. residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree ad intensa attività umana	62	52
V	Aree prev. industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore di qualità: il valore di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico (obiettivo da conseguire nel breve, medio, lungo periodo).

Tab. 6 - Valori limite differenziali di immissione

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO		TEMPI DI RIFERIMENTO	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
I	Aree particolarmente protette	+ 5	+ 3
II	Aree prev. residenziali	+ 5	+ 3
III	Aree di tipo misto	+ 5	+ 3
IV	Aree ad intensa attività umana	+ 5	+ 3
V	Aree prev. industriali	+ 5	+ 3
VI	Aree esclusivamente industriali	non si applica	non si applica

Per quanto riguarda i limiti differenziali di immissione, “essi sono 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi”. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate in classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3.2 FASCE TERRITORIALI DI PERTINENZA ACUSTICA

Il D.P.R. 30/04/2004, n° 142, stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione. Definisce, pertanto, l'estensione delle fasce territoriali di pertinenza acustica, all'interno delle quali dovranno essere rispettati i limiti di immissione sonora, riportati nelle tabelle che seguono e riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Con il termine fascia di pertinenza si intende la striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale.

Nel caso di fasce divise in 2 parti, si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura, denominata fascia A, ed una seconda più distante, denominata fascia B.

Tabella 7 - Strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (SECONDO CODICE DELLA STRADA)	SOTTOTIPO AI FINI ACUSTICI (SECONDO NORME CNR 1980 E DIRETTIVE PUT)	AMPIEZZA FASCIA DI PERTINENZA [M]	LIMITE DI IMMISSIONE dB(A)			
			SCUOLE, OSPEDALI, CASE DI CURA E DI RIPOSO		ALTRI RICETTORI	
			DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)	DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	conformi alla zonizzazione acustica			
F - locale		30				

Per le scuole vale solo il limite diurno

Tabella 8 - Strade esistenti e assimilabili

Tipo di strada	Sottotipo ai fini acustici	Ampiezza fascia di pertinenza [m]	Limite di immissione			
			scuole, ospedali, case di cura e di riposo		altri ricettori	
			DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)	DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C _a (carreggiate separate)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C _o (altre)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D _a (carreggiate separate)	100	50	40	70	60
	D _b (altre)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	conformi alla zonizzazione acustica			
F - locale		30				

Per le scuole vale solo il limite diurno

3.3 LIMITI DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FERROVIARIE

La linea ferroviaria Venezia–Udine-Trieste, viene classificata in Classe IV, con applicazione dei relativi limiti.

A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato della linea ferroviaria vengono individuate, ai sensi del D.P.R. 18 novembre 1998 n° 459, le seguenti fasce di pertinenza ampie 250 metri e così suddivise:

- Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario;
- Fascia B. ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A.

All'interno delle fasce si applicano i limiti della seguente tabella, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari. All'interno delle fasce di pertinenza non si applica il limite differenziale.

Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

		Limite di immissione dB(A)	
		DIURNO (6.00-22.00)	NOTTURNO (22.00-6.00)
Velocità di Progetto non superiore a 200 Km/h	Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
	Fascia A: ampiezza 100 metri dalla mezzeria del binario	70	60
	Fascia B. ampiezza 150 metri dal limite esterno della Fascia A	65	55
Velocità di Progetto superiore a 200 Km/h	Scuole, ospedali, case di cura e case di riposo	50	40
	Fascia di 250 metri dalla mezzeria del binario	65	55

Qualora i valori non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

- 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli ricettori di carattere abitativo;
- 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.

Il rispetto dei limiti deve essere valutato al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il territorio comunale di Godega di Sant'Urbano conta 6'130 abitanti e ha una superficie di 24,3 chilometri quadrati per una densità abitativa di 251,82 abitanti per chilometro quadrato. Il territorio comunale confina con i comuni di Codognè, Colle Umberto, Cordignano, Gaiarine, Orsago, San Fior tutti in provincia di Treviso. Le frazioni sono costituite dalle seguenti località: Bibano e Pianzano.



Le attività di tipo produttivo, artigianale, commerciale e della piccola industria sono prevalentemente concentrate a Nord, lungo la Strada Statale 13 "Pontebbana".


I nuclei abitativi sono situati a sud della Strada Statale 13 "Pontebbana" e a cavallo delle direttrici Nord Sud che collegano il centro di Godega con le frazioni di Pianzano e Bibano (Viale Vittorio Veneto, Via San Urbano, Via Perosa e Via Bibano).

Al di fuori delle aree residenziali ed artigianali sopradette il territorio è prevalentemente di tipo agricolo.

Il territorio comunale si colloca lungo la fascia pedemontana, ed è attraversato da alcune arterie principali di collegamento con le polarità di Conegliano ad ovest e ad est con Pordenone. Inoltre il comune è interessato a sud da infrastrutture a scala sovralocale di livello regionale e nazionale quale l'Autostrada A28.

La struttura viaria principale che interessa l'area è costituita da:

- Strada Statale 13 "Pontebbana";
- Strada Provinciale 41 "Di Pianzano";
- Strada Provinciale 43 "Di Orsago";
- Variante Strada Provinciale 41 "Di Pianzano"
- Strada Provinciale 126 "Di Gaiarine";



5 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La precedente Zonizzazione Acustica risale al Dicembre del 2000; lo status quo del territorio comunale dell'epoca non differisce in modo significativo dall'attuale situazione.

In ogni modo a distanza di tredici anni sono cambiate le basi urbanistiche su cui fu costruita la precedente versione del Piano di Classificazione Acustica. Ci sono quindi i presupposti di un adeguamento della classificazione acustica che tenga conto dei nuovi strumenti urbanistici e pianificatori in vigore.

5.1. ELEMENTI DI VARIAZIONE PREVISTI

L'analisi comparativa del Piano di Assetto del Territorio vigente permette di individuare un insieme di modificazioni ed integrazioni che saranno supportate da specifiche indagini fonometriche.

L'analisi ha valutato le possibili conseguenze delle modificazioni dell'assetto del territorio e delle destinazioni d'uso del medesimo in termini di future criticità dal punto di vista dell'inquinamento acustico.

La presente revisione al Piano di Classificazione Acustica è stata attuata nel rispetto delle indicazioni della Giunta Comunale con riferimento:

- alle variazioni determinate dalle mutate condizioni insediative e di viabilità effettivamente presenti sul territorio rispetto alla situazione originaria all'atto dell'approvazione del Piano di Classificazione Acustica Vigente;
- all'aggiornamento della Carta Tecnica Regionale;
- alle modifiche introdotte dal Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi;
- all'inserimento del tracciato dell'Autostrada "A28 Portogruaro – Pordenone – Conegliano";
- all'inserimento del tracciato della Variante Strada Provinciale 41 "Di Pianzano";
- alla Nuova Classificazione delle Strade.

5.2. CRITERI DI AGGIORNAMENTO

La definizione della revisione della classificazione acustica del territorio, sviluppata a partire dalla cartografia del Comune di Godega di Sant'Urbano, ed è stata elaborata per mezzo delle seguenti analisi:

- corrispondenza tra le classi acustiche e le categorie omogenee d'uso del suolo (classi di destinazione d'uso) previste sia dal Piano di Classificazione Acustica vigente, sia dal Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi integrando e coordinando i vari strumenti di pianificazione;

- attenta definizione delle classi acustiche al fine di limitare l'uso delle fasce di transizione e cercare di evitare il contatto diretto tra aree aventi livelli assoluti di rumore che si discostano per più di 5 dB(A);
- individuazione e verifica dell'esposizione al rumore degli edifici sensibili: scuole, asili, case di riposo, ecc.;
- considerazione e valutazione del rumore ambientale monitorato nelle diverse campagne di misura;
- inserimento delle fasce di pertinenza acustica fissate dalla normativa vigente per le infrastrutture di trasporto.
- caratterizzazione delle classi acustiche nel rispetto dei criteri orientativi stabiliti dalla Regione Veneto (D.G.R.V. 21.09.1993 n. 4313), in particolare nel seguire gli elementi fisici e/o viari per delimitare tra di loro le aree a diversa classificazione, nell'osservare la pianificazione territoriale prevista dal Piano Regolatore Generale evitando di creare micro suddivisioni di aree al fine di non avere una zonizzazione troppo frammentata, ma individuando, ove possibile, aree con caratteristiche omogenee in modo da rendere possibile la classificazione sulla base delle caratteristiche territoriali esistenti.

5.3. INDAGINE FONOMETRICA

Si è ritenuto utile effettuare una analisi territoriale "diretta" al fine confermare eventuali irregolarità di classificazione compiuti nelle fasi precedenti o rilevare aree potenzialmente critiche e alterate per la presenza di specifiche sorgenti o attività rumorose. In particolare si è verificato che nell'attribuzione delle classi non vi siano differenze tra livello sonoro massimo previsto dai limiti di zona ed i livelli di immissione prodotti dall'insieme delle sorgenti presenti.

Sono state effettuate 11 misure strumentali, della durata di 30 minuti, in corrispondenza delle zone più significative per la popolazione; una particolare attenzione è stata rivolta alle aree candidate alle classi I e V.

Le posizioni sono quindi state scelte per:

- indicare i valori esistenti nelle vie con consistenti flussi di traffico ed abitazioni nelle immediate vicinanze;
- verificare i livelli all'interno di zone residenziali e del centro storico;
- verificare i livelli presenti in corrispondenza delle zone artigianali;
- esaminare la possibilità di attribuire una classe inferiore ad alcune aree;
- analizzare alcune situazioni di vicinanza tra aziende ed abitazioni;
- individuare eventuali sorgenti specifiche.

Tale rilevazioni assumono un significato indicativo in quanto limitate ad intervalli temporali di durata limitata di conseguenza i risultati ottenuti possiedono una accuratezza che decresce all'aumentare della variabilità dei fenomeni acustici interessati.

6 FASCE DI TRANSIZIONE TRA AREE CON CLASSI NON SUCCESSIVE

Il presente Piano di Classificazione Acustica, come si rileva nelle planimetrie allegate, ha previsto delle fasce di transizione tra classi contigue diverse non successive.

7 FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

L'inquinamento acustico originato dall'esercizio delle infrastrutture stradali è stato recentemente regolamentato dal D.P.R. n° 142 del 30 marzo 2004, in attuazione alla Legge Quadro. Tale decreto individua, per ogni categoria di strada prevista dal vigente Codice della Strada, delle fasce di pertinenza acustica, di diversa larghezza, all'interno delle quali valgono, per la sorgente sonora "traffico stradale", specifici limiti di immissione acustica. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce di pertinenza valgono i limiti di immissione e di emissione stabiliti dalla zonizzazione acustica. Non si considerano fasce di rispetto per le strade identificate come a traffico locale.

Si riporta l'elenco delle ampiezze delle fasce di rispetto per ciascuno dei tratti stradali considerati:

Denominazione	Ampiezza della fascia in metri	Classificazione del tratto stradale
Autostrada "A28 Portogruaro – Pordenone – Conegliano"	250	intenso
Variante Strada Provinciale 41 "Di Pianzano"	100	intenso
Strada Statale 13 "Pontebbana"	60	intenso
Strada Provinciale 41 "Di Pianzano";	30	attraversamento
Strada Provinciale 43 "Di Orsago";	30	attraversamento
Strada Provinciale 126 "Di Gaiarine";	30	attraversamento

All'interno della fascia di rispetto, unicamente per il rumore dovuto alla circolazione di veicoli, vengono indicati come limiti da rispettare quelli previsti in zona IV.

Nella presente proposta le fasce di rispetto vanno applicate solo per le aree classificate in classe III o inferiore e vanno misurate a partire dal bordo della strada considerata.

8 INFRASTRUTTURE STRADALI DI NUOVA REALIZZAZIONE

Le disposizioni del D.P.R. n.142 del 30.03.2004 si applicano anche in caso di ampliamenti delle infrastrutture stradali o di costruzione di nuove infrastrutture.

9 CONCLUSIONI

L'Amministrazione del Comune di Godega di Sant'Urbano ha ritenuto opportuno redigere una revisione della classificazione acustica del territorio comunale in seguito all'adozione del nuovo Piano di Assetto del Territorio e del Piano degli Interventi.

Obiettivo del presente documento è stato quello di analizzare il previgente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale con la finalità di realizzare la revisione del Piano suddetto, in relazione alle trasformazioni urbanistiche avvenute o previste dai variati strumenti urbanistici, integrando ed adeguando il previgente documento.

A seguito dell'analisi acustica del territorio, degli aggiornamenti normativi, dello sviluppo delle nuove infrastrutture stradali, del recepimento dei rinnovati strumenti di governo del territorio, dell'acquisizione delle osservazioni pervenute all'Amministrazione Comunale ed alle loro indicazioni e a seguito delle scelte effettuate dalla Giunta Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, è stata elaborata la revisione e quindi l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune.

A verifica delle scelte effettuate è stata svolta un'indagine sul campo delle emissioni sonore con monitoraggio fonometrico dei livelli sonori in postazioni di misura ritenute utili per la conferma della caratterizzazione del territorio.

Il risultato d'insieme è riportato nelle mappe allegate alla presente relazione e facente parte integrante della revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Il tecnico

Dott.Urb. Marco Fasan

Tecnico Competente in Acustica Ambientale

N° 756 Regione Veneto

